

Repertorio n.

Raccolta n.

**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE**

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

L'anno duemilaventitré,

il giorno        del mese di

-        2023        -

In        ,

Davanti a me, Dr. ...., notaio in  
....., con studio in via  
....., iscritto al Ruolo dei  
Distretti Notarili Riuniti di Palermo e Termini Imerese,

**sono presenti:**

- nato a        , il giorno        , residente in        , via        n.  
      , codice fiscale:        ;

**Detti comparenti, cittadini italiani per come dichiarano,  
della cui identità personale io notaio sono certo, in virtù  
del presente atto convengono e stipulano quanto segue.**

**Art. 1)**

E' costituita fra essi comparenti l'Associazione denominata  
**"POLIZZI GENEROSA"** con sede legale in Polozzi Generosa (PA)  
via

## Art. 2

L'Associazione non ha scopo di lucro e, nel rispetto e in applicazione della deliberazione ARERA 318/2020 e della relativa normativa applicabile, ha come obiettivo:

- il migliore e più efficiente sfruttamento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili così da fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri;
- perseguire l'interesse generale della comunità, promozione del più efficiente sfruttamento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, così da fornire benefici ambientali, economici e sociali ai membri.
- come consentito dall'art. 42-bis del decreto legge 162/1, e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione della direttiva Europea 2018/2001, l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili mediante le comunità di energia rinnovabile in Italia;
- fornire prevalentemente e principalmente benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci, alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;
- scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia

elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia elettrica rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia elettrica rinnovabile come clienti;

- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio;
- consentire l'aggregazione tra soci o membri che siano persone fisiche, piccole o medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale;
- consentire che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile sia aperta a tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro determinato dai decreti attuativi delle Autorità preposte, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;
- consentire ai soggetti partecipanti alla comunità di energia rinnovabile producano energia elettrica destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio successivamente alla data

di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge 162/19 ed entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001, salva diversa previsione di legge o di provvedimento attuativo delle competenti Autorità;

- i soggetti partecipanti condividano l'energia elettrica prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente; l'energia elettrica condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;
- l'energia sia condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo;
- l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica, ivi inclusa quella oggetto di condivisione, sia assoggettata alle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema;
- incentivare punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di produzione alimentanti da fonti rinnovabili che siano ubicati su reti elettriche in bassa tensione sottese;
- consentire la partecipazione a comunità energetica, che la stessa partecipazione sia aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione

alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale) ed è autonoma, nonché volta anche ad incentivare l'inclusione e la partecipazione di soggetti in povertà energetica;

- i produttori di energia necessaria per gli scopi della cooperativa possano eventualmente essere soggetti non facenti parte della comunità (ivi inclusi quelli che svolgono l'attività di produzione come attività principale), purché gli impianti di produzione da essi gestiti siano detenuti dalla comunità medesima;
- coinvolgere le risorse della comunità, e prevede il mantenimento dei diritti del cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, individuare univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE

il tutto come meglio specificato all'articolo 2) dell'allegato statuto.

### **Art. 3**

L'associazione, per quanto riguarda lo scopo, il patrimonio, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, nonché quelle relative all'estinzione dell'ente ed alla devoluzione del suo patrimonio, è regolata dalle norme

contenute nello statuto che al presente si allega sotto la lettera "A".

Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, l'attività degli associati può essere disciplinata mediante un apposito regolamento, che al presente si allega sotto la lettera "B".

#### **Art. 4**

Il Patrimonio sociale è costituito:

- a) Dalla quota d'iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione del nuovo associato nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- b) Dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;
- c) Dalle quote degli associati fondatori, benemeriti, sostenitori;
- d) Da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- e) Da versamenti volontari degli associati;
- f) Da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti, aziende o privati in genere anche a fronte di attività svolte dall'Associazione in favore di terzi e sempre secondo le finalità previste dal presente Statuto;

g) Da sovvenzioni, donazioni o lasciti da parte di terzi o associati. I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione allo scadere dell'anno solare di iscrizione dell'associato.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge e fatto salvo detrazioni o sconti fiscali spettanti fiscali in base alla normativa di legge.

#### **Art. 5**

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre 2023(duemilaventitré).

#### **Art. 6**

L'Associazione è amministrata da Consiglio Direttivo composto da tre membri di cui due eletti dall'assemblea fra gli associati; essi durano in carica sino a revoca o di dimissioni. Si precisa che il ruolo di Presidente, di diritto, dovrà essere necessariamente assunto dal Sindaco pro tempore, come da programma di sostegno agli investimenti dei comuni della Sicilia per la costituzione di comunità di energie rinnovabili e solidali approvato con DDG n. 707 del 10 giugno 2022.

Vengono chiamati a ricoprire la carica di membri del Consiglio direttivo, a tempo indeterminato, sino a revoca o dimissioni gli odierni comparenti signori:

-  
-

ed alla carica di Presidente viene nominato il Sindaco pro tempore signor

Detti comparenti dichiarano di accettare le cariche conferite, e di non avere cause di incompatibilità o ineleggibilità.

#### **Art. 7**

I comparenti precisano che:

- gli associati identificati come "Associati Silver" dichiarano di versare quale contributo associativo la somma di Euro 5 (cinque) ciascuno;

- gli associati identificati come "Associati Gold" dichiarano di versare quale contributo associativo la somma di Euro ciascuno 10 (dieci) ciascuno;

- gli associati identificati come "Associati Platinum" dichiarano di versare quale contributo associativo la somma di Euro 15 (quindici) ciascuno,

per far fronte alle prime spese della costituita associazione per cui il patrimonio iniziale della stessa è di Euro

#### **Art. 8**

